

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 20 DICEMBRE 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 11 dell'O.d.G.

N. 112 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale : "Istituzione di un Comitato regionale per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici".

L'anno millenovecentosettantaquattro giorno venti del mese di dicembre alle ore 9,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente di turno
vice presidenti i sigg. On. Dott. Giuseppe Matarrese
segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - Sig. Antonio Ventura
e con l'assistenza del Segretario Generale sig. Dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo		sì
3) Andretta avv. Aurelio		sì	28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe		
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni		sì
7) Borgia dr. Carlo			32) Piacquadio avv. Antonio		sì
8) Calvario avv. Pasquale	"	sì	33) Princigalli sig. Giacomo	"	sì
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		sì
15) Dr. Giesi sig. Michele CANTATORE prof. Giuseppe	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino		sì	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Taricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

A relazione del Sig. Presidente On. Matarrese (si è allontanato Augelli).

Il Presidente informa l'Assemblea che undicesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Istituzione di un comitato per il coordinamento della attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri".

Da la parola al relatore per la quarta commissione consiliare permanente, consigliere Scamarcio.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1
(Istituzione del comitato)

E' istituito un comitato regionale per il coordinamento della attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 2
(Compiti del comitato)

Sono compiti del comitato:

a) predisporre gli indirizzi generali per il coordinamento

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- dell'attività degli enti mutualistici con l'attività degli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
- b) formulare le direttive sulla utilizzazione e il miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nello ambito del territorio regionale;
- c) esaminare lo stato e la distribuzione nonché la attività dei presidi e dei servizi sanitari degli enti mutualistici, formulando proposte per la loro utilizzazione ai fini della attuazione di programmi regionali di interventi sanitari;
- d) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonché agli enti previdenziali di deliberare la istituzione di nuove strutture o servizi sanitari;
- e) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonché agli enti previdenziali di deliberare l'assunzione di personale sanitario;
- f) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 19, secondo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla determinazione dei contingenti di personale degli enti mutualistici nonché degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, da comandarsi presso la Regione Puglia;
- g) esprimere parere su ogni altra questione che, in materia di sanità pubblica, gli venga sottoposta.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

**Art. 3
(Composizione del comitato)**

Il comitato è composto da:

- a) l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, che lo presiede;
- b) tre componenti del Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- c) sette membri in rappresentanza degli enti locali, di cui cinque nominati dalla segreteria regionale dell'ANCI, in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza, e due dalla presidenza regionale dell'UPI;
- d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, in rappresentanza degli utenti dei servizi sanitari ospedalieri e di base;
- e) un rappresentante, designato dalla rispettiva presidenza nazionale, di ciascuno dei seguenti istituti ed enti: INAM, INADEL, ENPAS ed ENPDEP;
- f) un rappresentante, designato congiuntamente dai rispettivi organismi amministrativi provinciali, di ciascuna cassa mutua di malattia dei lavoratori autonomi pugliesi;
- g) quattro rappresentanti degli enti ospedalieri pugliesi, designati dalla Giunta regionale, dei quali due in rappresentanza degli enti ospedalieri di zona, uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali provinciali ed uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali regionali;
- h) otto esperti di programmazione o di organizzazione sanitaria designati dalla Giunta regionale su proposta dello Assessore alla Sanità.

E' stato presentato dai consiglieri Luzzi-Tatarella-Ale

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

manno un emendamento aggiuntivo al capoverso b): "cinque componenti del Consiglio regionale di cui due in rappresentanza delle minoranze". Posto ai voti, è respinto con votazione palese a maggioranza.

E' stato presentato dai consiglieri Liuzzi-Tatarella-Alemanno un emendamento aggiuntivo al capoverso d): sostituire "tre membri" con "quattro membri". Posto ai voti, è respinto con votazione palese a maggioranza.

E' stato presentato dai consiglieri Panico-Fiore-Ventura un emendamento sostitutivo alla lettera h): "otto esperti di programmazione e di organizzazione sanitaria, di cui 5 eletti dal Consiglio regionale, col voto limitato a 3 per ciascun consigliere, e tre designati dalla Giunta regionale". Posto ai voti, è respinto con votazione palese a maggioranza.

E' stato presentato dai consiglieri Liuzzi-Tatarella-Alemanno un emendamento istitutivo di altro capoverso: i) tre rappresentanti, designati dalla Federazione nazionale Ordine dei Medici, in rappresentanza degli operatori sanitari. Posto ai voti, è respinto con votazione palese a maggioranza.

E' stato presentato dai consiglieri Liuzzi-Tatarella-Alemanno un emendamento, costituente altra lettera: "da un rappresentante dell'ANEA regionale". Posto ai voti, è approvato con votazione palese a maggioranza.

E' stato presentato dai consiglieri Liuzzi-Tatarella-Alemanno un emendamento aggiuntivo, costituente altra lettera: "dai componenti della Commissione Sanità della Regione". Posto ai voti, è respinto con votazione palese a maggioranza.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 4
(Durata del comitato)

Il comitato dura in carica fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica l'attività del comitato.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 5
(Ufficio di segreteria)

Presso l'assessorato alla Sanità della Regione è istituito l'Ufficio di Segreteria tecnica del comitato di coordinamento.

La direzione dell'ufficio suddetto è affidata ad un funzionario della Regione Puglia appartenente alla settima fascia funzionale, al quale compete l'indennità di coordinatore di ufficio.

Il funzionario di cui al precedente comma è designato, dalla Giunta regionale con i criteri che regolano le nomine dei coordinatori di ufficio.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 6
(Indennità per i componenti del comitato)

Ai componenti il comitato competono le indennità ed i trattamenti come stabiliti nella legge regionale recante

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

norme per la corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle commissioni di nomina regionale.
Approvato con votazione palese a maggioranza, con la astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 7
(Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del fondo regionale per la assistenza ospedaliera.

Le spese sono imputate al capitolo del bilancio regionale, da istituire, che stanziava le somme destinate alla gestione dei servizi di erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 8
(Dichiarazione di urgenza della presente legge)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge;
A maggioranza di voti, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I., espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Istituzione di un Comitato per il coordinamento della attività degli Enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli Enti Ospedalieri", nel testo che segue, composto di n. 8 articoli:

Art. 1

(Istituzione del Comitato)

E' istituito un comitato regionale per il coordinamento delle attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con la attività degli enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 agosto 74 n. 386.

Il comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 2

(Compiti del comitato)

Sono compiti del comitato:

- a) predisporre gli indirizzi generali per il coordinamento della attività degli enti mutualistici con l'attività degli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
- b) formulare le direttive sulla utilizzazione e il miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito del territorio regionale;
- c) esaminare lo stato e la distribuzione nonché la attività dei presidi e dei servizi sanitari degli enti mutualistici, formulando proposte per la loro utilizzazione ai fini dell'attuazione di programmi regionali di inter-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- venti sanitari;
- d) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonchè agli enti previdenziali di deliberare l'istituzione di nuove strutture o servizi sanitari;
 - e) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonchè agli enti previdenziali di deliberare l'assunzione di personale sanitario;
 - f) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 19, secondo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla determinazione dei contingenti di personale degli enti mutualistici nonchè degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, da comandarsi presso la Regione Puglia;
 - g) esprimere parere su ogni altra questione che, in materia di sanità pubblica, gli venga sottoposta.

Art. 3

(Composizione del Comitato)

Il Comitato è composto da:

- a) l'Assessore alla Sanità della Regione Puglia, che lo presiede;
- b) tre componenti del Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- c) sette membri in rappresentanza degli Enti Locali, di cui cinque nominati dalla segreteria regionale dell'ANCI, in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza e due dalla presidenza regionale dell'UPI;
- d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, in rappresentanza degli utenti dei servizi sanitari ospedalieri e di base;
- e) un rappresentante, designato dalla rispettiva presidenza nazionale, di ciascuno dei seguenti istituti ed enti: INAM, INADEL, ENPAS ed ENPDEP;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- f) un rappresentante, designato congiuntamente dai rispettivi organismi amministrativi provinciali, di ciascuna cassa mutua di malattia dei lavoratori autonomi pugliesi;
- g) quattro rappresentanti degli enti ospedalieri pugliesi, designati dalla Giunta regionale, dei quali due in rappresentanza degli enti ospedalieri di zona, uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali provinciali ed uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali regionali;
- h) otto esperti di programmazione o di organizzazione sanitaria designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità;
- i) un rappresentante dell'ANEA regionale.

Art. 4

(Durata del Comitato)

Il comitato dura in carica fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica l'attività del comitato.

Art. 5

(Ufficio di Segreteria)

Presso l'assessorato alla Sanità della Regione è istituito l'Ufficio di segreteria tecnica del comitato di coordinamento.

La direzione dell'Ufficio suddetto è affidata ad un funzionario della Regione Puglia appartenente alla settima fascia funzionale, al quale compete l'indennità di coordinamento di ufficio.

Il funzionario di cui al precedente comma è designato dalla Giunta regionale con i criteri che regolano le nomine dei coordinatori di ufficio.

Art. 6

(Indennità per i componenti del
Comitato)

Ai componenti il comitato competono le indennità ed i trattamenti come stabiliti nella legge regionale recante norme per la corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle Commissioni di nomina regionale.

Art. 7

(Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Le spese sono imputate al capitolo del bilancio regionale, da istituire, che stanziava le somme destinate alla gestione dei servizi di erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Art. 8

(Dichiarazione di urgenza della presente legge)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura